



COMUNE DI NURACHI

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12 – 09070 NURACHI

Tel. 0783 412085 – fax 0783 412086 - C.F. 00074700956

www.comunenurachi.it - E mail: nurachi@tiscali.it

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170)

Approvati con deliberazione G.M. n. 95 del 08.10.2007

ART. 1 OGGETTO E VALIDITA'

I presenti criteri disciplinano il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita NON ESCLUSIVI di quotidiani e/o periodici, sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n° 170: "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999 n° 108", in assenza della disciplina regionale e del Piano Comunale di localizzazione di cui all'art. 6.

I presenti criteri cessano di avere validità al momento dell'approvazione da parte del Comune del Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, all'interno del quale siano inseriti anche i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi di vendita

ART. 2 DEFINIZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 2° del D. Lgs. 170/2001 s'intende per **punti vendita non esclusivi**: gli esercizi individuati dall'art. 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del Decreto Legislativo che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici, oppure di quotidiani e periodici, ossia:

- le rivendite di generi di monopolio;
- le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq 1.500;
- i bar, compresi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto Legislativo n. 114/1998, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq 120;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/1999, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 170/2001.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'attività di vendita di quotidiani e riviste in punti non esclusivi è soggetta ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

In ottemperanza del disposto dell'art. 2, comma 6, del D. Lgs 170/2001, il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi tiene conto della densità della popolazione del Comune di Nurachi e non può superare il rapporto di n. 1 autorizzazione ogni 500 abitanti.

Ai fini del calcolo del numero massimo delle autorizzazioni concedibili si tiene conto dei punti vendita non esclusivi presenti nel Comune alla data di approvazione dei presenti criteri.

Non vengono poste limitazioni in riferimento alle caratteristiche urbanistiche e sociali e alle condizioni di accesso alle diverse zone, stante la ridotta estensione territoriale e la sostanziale omogeneità di tutto il centro abitato di Nurachi.

Non sono posti limiti di distanza fra gli esercizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Il trasferimento di sede dei punti di vendita non esclusivi è sempre consentito contestualmente al trasferimento dell'attività alla quale essi sono funzionalmente e logisticamente collegati. Non è consentito trasferire il punto vendita se non viene contestualmente trasferita l'attività primaria alla quale è collegato.

L'autorizzazione di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria alla quale è collegato.

ART. 4

ESENZIONI DALL'AUTORIZZAZIONE

Sono escluse dall'autorizzazione, in quanto esenti (art. 3 del D.Lgs 170/2001), le seguenti forme specifiche di diffusione di prodotti editoriali:

- a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. In questo caso la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

ART. 5

DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'attività di vendita della stampa NON ESCLUSIVA, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede di un punto vendita di giornali e riviste deve essere redatta sul modello unico, indirizzata al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e presentata mediante raccomandata o a mano al competente ufficio comunale.

L'interessato, se ditta individuale, o il legale rappresentante, se trattasi di società, deve dichiarare nella domanda:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006;
- b) l'ubicazione esatta dell'esercizio;

- c) documentazione atta a comprovare la disponibilità dei locali;
- d) di essere titolare di una delle attività indicate dalle lettere da a) a f) del comma 3° dell'art. 2 del D. Lgs. n° 170/2001, con indicazione degli estremi della autorizzazione di cui si sia in possesso o della comunicazione/denuncia/dichiarazione fatta al Comune;
- e) per i soggetti che non hanno partecipato alla sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 13 aprile 1999, di impegnarsi ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis, n. 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108;
- g) la tipologia di prodotto prescelto (solo giornali o solo riviste o entrambi).

Art. 6 **MODALITA' DI VENDITA**

La vendita della stampa quotidiana e periodica per i punti vendita NON ESCLUSIVI, è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) ogni punto vendita deve prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita assicurando parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici prescelta per la vendita;
- b) il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia del punto vendita (esclusivo o non esclusivo);
- c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.
- d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali e riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.
- e) Le condizioni e le modalità sopra elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia;

Art. 7 **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

1. qualora il punto vendita non venga attivato entro un anno dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga per comprovati motivi indipendenti dalla volontà del titolare. La domanda di concessione della proroga dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per l'inizio dell'attività;
2. qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno.

Art. 8 **SANZIONI**

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applicano le norme di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998, in quanto compatibili.

Art. 9 **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nei presenti criteri valgono le disposizioni di legge in vigore che regolano la materia.

Art. 10 **DISPOSIZIONI FINALI**

I presenti criteri entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'esecutività della delibera di approvazione.